

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

(Fini e ordinamento dell'istruzione).

La presente legge determina le norme generali sull'istruzione previste dall'articolo 33 della Costituzione.

L'istruzione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

L'ordinamento scolastico comprende il periodo preparatorio, e i gradi dell'istruzione inferiore, superiore, universitaria.

Le scuole possono essere statali e non statali.

ART. 2.

(Obbligo dell'istruzione).

I genitori hanno il dovere di curare l'educazione e l'istruzione dei figli.

L'istruzione dai sei ai quattordici anni di età è obbligatoria.

L'obbligo dell'istruzione si adempie frequentando le scuole dell'istruzione inferiore, o seguendo, per un egual numero di anni, l'insegnamento familiare.

L'obbligo dei minorati è stabilito dall'articolo 7 della presente legge.

Per rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo, lo Stato assicura la gratuità della istruzione inferiore e dispone provvidenze a favore degli alunni privi di mezzi.

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro che, nei casi consentiti dalla legge, occupano minori degli anni quattordici. Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.

I responsabili del mancato adempimento dell'obbligo sono puniti con l'ammenda fino a lire 10.000, alla quale, in caso di successiva inadempienza, anche nel corso di uno stesso anno scolastico, può essere aggiunto l'arresto fino ad un mese.

L'importo delle ammende è devoluto al Patronato scolastico del comune di residenza dei contravventori.

Coloro che sono tenuti a provvedere alla istruzione obbligatoria di minori non possono ottenere autorizzazioni di polizia finché non dimostrino di avervi provveduto.

Per i nati dopo il 1944 il rilascio delle autorizzazioni di polizia è subordinato alla condizione che il richiedente dimostri di aver adempito l'obbligo dell'istruzione.

I militari di leva, sprovvisti di titolo legale conclusivo dell'istruzione obbligatoria, sono tenuti a frequentare i corsi per essi istituiti.

Le autorità scolastiche e comunali curano l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica. Sui dati di detta anagrafe si procede ogni anno alla leva scolastica degli obbligati e al controllo sull'adempimento dell'obbligo per l'intera sua durata.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DEL PERIODO PREPARATORIO

ART. 3.

(Scuola materna).

Il periodo preparatorio dell'istruzione è triennale e si svolge nella scuola materna che educa i bambini dai tre ai sei anni di età.

L'iscrizione alla scuola materna è facoltativa.

Il personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole materne, di cui al comma quinto, deve essere fornito, rispettivamente, del titolo rilasciato dal magistero per l'infanzia o di titolo riconosciuto equipollente.

Enti e privati esercitano il diritto di istituire scuole materne alle condizioni previste dall'articolo 18 della presente legge.

I comuni hanno l'obbligo di istituire scuole materne nei casi in cui il provveditore agli studi, con l'approvazione del prefetto, ne faccia alla competente autorità comunale motivata richiesta con riguardo alle condizioni locali dell'educazione dell'infanzia e qualora non sussista altra scuola materna idonea. A sgravio dell'obbligo, i comuni possono concorrere all'istituzione ed al mantenimento di scuole materne tenute da enti e privati e riconosciute idonee dal provveditore agli studi. Apposite convenzioni determinano i contributi del comune e gli obblighi delle scuole materne convenzionate.

Le scuole materne comunali e le scuole materne convenzionate sono gratuite per gli alunni privi di mezzi.

Il trattamento del personale delle scuole materne comunali e delle scuole materne convenzionate è stabilito dalla legge.

Le aziende hanno l'obbligo di istituire scuole materne per i figli del proprio personale femminile, nei casi previsti dalle norme di attuazione della presente legge.

Le scuole materne costituite in enti morali e gli altri enti che hanno il fine preminente di mantenere scuole materne sono considerati, ad ogni effetto, enti di istruzione e di educazione.

Lo Stato può concedere contributi per il mantenimento di scuole materne.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA STATALE PER L'ISTRUZIONE INFERIORE, SUPE- RIORE E ARTISTICA

CAPO I.

ISTRUZIONE INFERIORE

ART. 4.

(Cicli dell'istruzione inferiore).

L'istruzione inferiore, obbligatoria e gratuita, comprende un ciclo primario quinquennale, che si svolge nella scuola elementare, e un ciclo secondario triennale, che si svolge nella scuola secondaria.

Sezione I. — *Ciclo primario dell'istruzione inferiore.*

ART. 5.

(Scuola elementare).

La scuola elementare dà i fondamenti dell'istruzione e della formazione morale e civile, collaborando con la famiglia all'educazione integrale del fanciullo.

Ha durata quinquennale e comprende due corsi: il primo biennale e il secondo triennale. Gli alunni, a seconda del loro numero, sono distribuiti in classi distinte, oppure raggruppati in pluriclassi.

Per essere iscritti alla prima classe elementare è necessario aver compiuto i sei anni di età o compierli entro il 31 dicembre.

Al termine del primo corso della scuola elementare si sostengono prove per il pas-

saggio al secondo corso; al termine del secondo corso si consegue l'attestato di compimento dell'istruzione elementare, mediante esame da sostenersi dinanzi ad una commissione composta dall'insegnante della classe, dal direttore didattico o da un suo delegato, e da un insegnante di scuola secondaria scelto dal provveditore agli studi. La commissione esprime, oltre il giudizio di merito, il proprio parere sulle attitudini dell'alunno in relazione ai successivi studi nella scuola secondaria. Tale parere non vincola la scelta del ramo di scuola secondaria.

Per esercitare l'insegnamento nelle scuole elementari è richiesto il titolo di maturità magistrale.

Le funzioni direttive e ispettive sono esercitate, rispettivamente, dai direttori didattici e dagli ispettori scolastici; per l'esercizio della funzione direttiva è richiesto il titolo rilasciato dalla facoltà di pedagogia — sezione direzione didattica e assistenza educativa.

Il personale insegnante e direttivo è assunto in ruolo mediante concorso per titoli ed esami.

La scuola elementare è istituita in tutte le località nelle quali sia necessaria per almeno 15 obbligati e non esista altra scuola giudicata idonea dall'autorità scolastica.

Sezione II. — *Ciclo secondario dell'istruzione inferiore.*

ART. 6.

(*Scuola secondaria articolata*).

La scuola secondaria promuove l'educazione dell'adolescente, completando l'istruzione inferiore obbligatoria e orientando agli studi dell'istruzione superiore o alle attività lavorative.

Ha durata triennale ed è scuola articolata in tre rami — normale, tecnico, classico — in relazione alle inclinazioni e attitudini degli alunni. La secondaria normale orienta alle attività lavorative e agli istituti professionali, la secondaria tecnica orienta agli istituti tecnici e agli istituti professionali, la secondaria classica orienta ai licei.

Al fine di permettere il rinvio al 14° anno della scelta dell'indirizzo di studi o di lavoro, i tre rami della scuola secondaria hanno un programma culturale comune, integrato da insegnamenti differenziali per ciascun ramo, in rapporto alle esigenze dell'orientamento. Gli alunni passano dall'uno all'altro ramo della scuola secondaria mediante esame nelle

materie differenziali. Per facilitare tale passaggio, possono essere istituiti corsi di integrazione.

Alla prima classe della scuola secondaria si accede con l'attestato di compimento della istruzione elementare.

Al termine della scuola secondaria si sostiene l'esame di Stato di maturità inferiore, di cui all'articolo 23.

La secondaria normale è istituita presso le sedi di scuola elementare, ed è, di regola, ordinata in classi distinte. Alunni di sedi vicine possono essere raggruppati in una stessa scuola. L'insegnamento è impartito da maestri specificamente idonei e scelti per concorso; le esercitazioni di lavoro sono affidate a istruttori pratici o agli stessi maestri; le funzioni direttive e ispettive sono esercitate, rispettivamente, dai direttori didattici e dagli ispettori scolastici di cui all'articolo precedente.

La secondaria tecnica e la secondaria classica sono istituite in relazione alle esigenze ambientali ed alle richieste locali. In esse, le funzioni direttive e ispettive sono esercitate, rispettivamente, da presidi e da ispettori centrali e regionali; l'insegnamento è impartito da professori. Nella secondaria tecnica, insegnanti tecnico-pratici curano le esercitazioni pratiche. Per il personale direttivo, insegnante e non insegnante e per gli organi collegiali della secondaria tecnica e della secondaria classica valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14.

La secondaria tecnica e la secondaria classica possono essere riunite in un medesimo organismo sotto unica direzione.

Sezione III. — Scuole speciali.

ART. 7.

(*Scuole e Istituti per minorati —
Classi differenziali*).

All'educazione, all'avviamento professionale, all'assistenza e all'adattamento sociale dei minorati nell'età dell'obbligo provvedono scuole e istituti speciali per minorati fisici, per minorati sensoriali, per minorati psichici recuperabili.

All'educazione, all'avviamento professionale, all'assistenza e all'adattamento sociale dei traviati provvedono istituti di prevenzione e di rieducazione.

Per i minorati sensoriali il periodo dell'obbligo scolastico si estende dai tre ai sedici anni e per i minorati psichici dai sei ai sedici anni.

Le scuole e gli istituti speciali hanno programmi propri; sono affidati a personale specializzato e sono dotati di adeguate attrezzature.

Per gli alunni tardivi, sono istituite classi differenziali nelle scuole elementari.

CAPO II.

ISTRUZIONE SUPERIORE

ART. 8.

(Fini dell'istruzione superiore e istituti in cui si impartisce).

L'istruzione superiore, informata al principio della specificazione degli studi e delle attività professionali, prepara alle facoltà universitarie o all'esercizio di determinate professioni. È impartita nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nel magistero per l'infanzia.

Gli istituti d'istruzione superiore possono essere riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.

ART. 9.

(Licei).

I licei promuovono la formazione dei giovani con studi di indirizzo classico, scientifico, pedagogico. In rapporto a tali indirizzi, si distinguono in liceo classico, liceo scientifico e liceo magistrale.

I licei hanno durata quinquennale e comprendono due corsi: il primo biennale, il secondo triennale, al quale si accede mediante esami. Fino all'accesso al corso triennale è ammesso il passaggio, con esame di integrazione, da uno ad altro tipo di liceo. Il liceo classico ed il liceo scientifico possono essere riuniti in un medesimo organismo sotto unica direzione.

Il liceo classico prepara agli studi di tutte le facoltà universitarie.

Il liceo scientifico prepara agli studi universitari, con particolare riguardo a quelli che si compiono nelle facoltà scientifiche.

Il liceo magistrale prepara all'insegnamento nella scuola elementare e nella secondaria normale, e agli studi universitari con particolare riguardo a quelli che si compiono nella facoltà di pedagogia. Esercitazioni di tirocinio fanno parte integrante del programma di studi. Presso i licei magistrali possono essere organizzati corsi di perfezionamento per l'insegnamento nella secondaria normale

e corsi speciali per l'insegnamento e per le attività educative nelle istituzioni di educazione popolare.

Licei differenziati possono essere istituiti, preferibilmente presso collegi, per facilitare il compimento degli studi liceali agli alunni particolarmente capaci e meritevoli privi di mezzi, i quali provengano dalla secondaria normale e tecnica. In tali licei ha svolgimento accelerato lo studio delle discipline che gli alunni non hanno seguito nella scuola di provenienza. Ai licei differenziati si accede per concorso. I vincitori hanno diritto all'assegnazione di una borsa di studio o di un posto gratuito in collegio.

ART. 10.

(Istituti tecnici).

Gli istituti tecnici promuovono la formazione dei giovani, preparandoli all'esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, degli impieghi, della navigazione, o delle attività tecniche specificamente femminili. Dagli istituti tecnici si può anche accedere a determinate facoltà universitarie.

Gli istituti tecnici si distinguono nei seguenti tipi: agrario, per geometri, industriale, commerciale, nautico, femminile, e ciascuno di essi può assumere indirizzi particolari in relazione a corrispondenti settori della tecnica.

Negli istituti tecnici si impartiscono insegnamenti culturali, scientifici e tecnici, e si svolgono esercitazioni pratiche attinenti alla tecnica della produzione e alle sue applicazioni. Le esercitazioni si compiono, secondo il tipo dell'istituto, in gabinetti, laboratori, officine o aziende adeguatamente attrezzati.

Gli istituti tecnici hanno durata quinquennale e comprendono due corsi: il primo biennale, con carattere propedeutico prevalentemente culturale; il secondo triennale, con carattere specificamente tecnico, al quale si accede mediante esami. Fino all'accesso al corso triennale è ammesso il passaggio, con esame di integrazione, da uno ad altro dei diversi tipi e indirizzi. Istituti di tipo e indirizzo affine possono essere riuniti in un medesimo organismo sotto unica direzione.

Istituti tecnici con ordinamento speciale possono essere istituiti in relazione a particolari o nuove esigenze della tecnica.

Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento possono essere organizzati per coloro che abbiano già compiuto gli studi degli istituti tecnici.

Istituti tecnici differenziati nell'ordinamento e nello svolgimento del programma, funzionanti anche in ore serali, possono essere istituiti per consentirne la frequenza a giovani lavoratori.

ART. 11.

(Istituti professionali).

Gli istituti professionali sono centri poli-
tecnici del lavoro e hanno il fine di promuov-
ere la formazione umana e sociale e l'eleva-
zione professionale dei giovani che si avviano
al lavoro e dei lavoratori.

Negli istituti professionali si impartiscono
insegnamenti culturali e professionali, e si
svolgono esercitazioni pratiche dirette alla
qualificazione e alla specializzazione dei la-
vatori, nell'ambito dei mestieri e degli im-
pieghi di ordine esecutivo.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assi-
curare agli apprendisti la possibilità di fre-
quentare gli istituti professionali.

Gli istituti professionali si distinguono nei
seguenti tipi: istituti professionali per l'agri-
cultura, per l'industria, per l'artigianato, per
il commercio e gli impieghi di ordine esecu-
tivo, per la navigazione, per il turismo, per
i lavori femminili. Ogni tipo può suddivi-
dersi in sezioni aventi indirizzi particolari in
rapporto alle esigenze dell'economia locale.

Gli istituti professionali possono compren-
dere scuole e corsi. Le scuole hanno durata
che varia secondo il tipo di ciascuna, e si di-
stinguono in: scuole di qualificazione per la
formazione di artigiani, operai qualificati e
impiegati d'ordine; scuole di specializzazione
per lavoratori qualificati che aspirano a di-
ventare lavoratori specializzati; scuole di pa-
tente per lavoratori che aspirano a diventare
tecnici patentati o maestri artigiani. I corsi
hanno durata variabile in relazione alle di-
verse esigenze professionali e si distinguono
in: corsi pratici di perfezionamento per ap-
profondire le capacità professionali dei lavo-
ratori qualificati o specializzati; corsi di inte-
grazione professionale per gruppi di mestieri
affini.

Presso gli istituti professionali si possono
organizzare corsi preparatori per i giovani
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno
di età, siano sprovvisti del titolo conclusivo
dell'istruzione obbligatoria e intendano se-
guire gli studi professionali.

Al termine delle scuole si conseguono di-
plomi o patenti, con esami che saranno disci-
plinati dalle norme d'attuazione della pre-
sente legge. Al termine dei corsi si conse-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guono attestati. Diplomi, patenti e attestati possono costituire titolo di precedenza nella assunzione al lavoro.

Scuole e corsi professionali speciali possono essere istituiti presso istituti di educazione per minorati fisici e per minorati sensoriali.

Ciascun istituto professionale ha un proprio statuto che determina la durata degli studi che in esso si compiono, stabilisce i programmi, il calendario e l'orario scolastico in relazione alle esigenze locali e alle condizioni d'impiego degli allievi, e disciplina l'attività scolastica e lo svolgimento degli esami.

Istituti professionali di tipo diverso possono essere riuniti in un medesimo organismo. Scuole e corsi distaccati degli istituti professionali possono funzionare anche in località diverse e assumere indirizzi diversi da quelli delle scuole e dei corsi funzionanti nella sede principale.

Gli istituti professionali debbono essere dotati di officine, laboratori, impianti aziendali, adeguatamente attrezzati, e possono avvalersi di analoghi mezzi messi a disposizione da istituti tecnici o da enti, aziende o privati.

Istituti professionali sono istituiti in relazione alle esigenze del lavoro e dell'economia locale.

In ogni provincia è istituito un consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione professionale con lo scopo di promuovere, agevolare e coordinare le iniziative dirette alla istruzione professionale, e di incoraggiare enti, aziende e privati a concorrere allo sviluppo delle iniziative stesse.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il comitato interministeriale per l'istruzione professionale, con lo scopo di assicurare il coordinamento dell'attività dei vari Ministeri nel campo dell'istruzione professionale e artigiana, e di promuovere le opportune iniziative sul piano nazionale.

La competenza della Regione in materia di istruzione professionale e artigiana si esercita nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

ART. 12.

(Magistero per l'infanzia).

Il magistero per l'infanzia provvede alla formazione delle educatrici della scuola materna, e prepara alle funzioni educative proprie della donna, sia nella famiglia, sia nelle istituzioni rivolte all'assistenza dell'infanzia. Ha durata quadriennale. Esercitazioni di tiro-

cinio fanno parte integrante del programma di studi.

Presso i magisteri per l'infanzia possono essere organizzati corsi di perfezionamento per l'esercizio della funzione direttiva e ispettiva nella scuola materna, corsi speciali per assistenti dell'infanzia e corsi di differenziazione didattica.

CAPO III.

ISTRUZIONE ARTISTICA

ART. 13.

(Fini e distinzione degli Istituti di istruzione artistica).

L'istruzione artistica promuove la formazione dei giovani, educandoli all'esercizio delle arti o preparandoli all'artigianato artistico.

È impartita: nella scuola d'arte e nell'annesso corso di specializzazione, nell'istituto di arte, nel liceo artistico, nell'Accademia di belle arti e nell'annesso magistero per il disegno, nel Conservatorio di musica, nelle Accademie d'arte drammatica, d'arte cinematografica e di danza.

La scuola d'arte prepara alle attività dell'artigianato artistico. Ha durata triennale ed è articolata in sezioni in relazione alle forme dell'artigianato artistico; oltre gli insegnamenti specifici, vi si impartiscono gli insegnamenti culturali comuni della scuola secondaria. Vi si accede con l'attestato di compimento dell'istruzione elementare. Il corso di specializzazione prepara artigiani specializzati e ha durata biennale; vi si accede con la maturità inferiore artistica.

L'istituto d'arte forma periti maestri di arte. Ha durata quinquennale ed è articolato in sezioni. Vi si accede con la maturità artistica, o, previa prove integrative, con altra maturità inferiore.

Il liceo artistico prepara all'Accademia di belle arti, al magistero per il disegno e alla facoltà di architettura. Ha durata quinquennale e comprende due corsi: il primo biennale, il secondo triennale, al quale si accede mediante esami. Al liceo artistico si accede con la maturità inferiore artistica, o, previa prove integrative, con altra maturità inferiore.

L'Accademia di belle arti integra la formazione dei giovani nelle arti figurative. Ha durata quadriennale e comprende corsi di pittura, scultura e scenografia. Vi si accede con la maturità superiore artistica, o con la ma-

turità superiore d'arte applicata di cui all'articolo 24, o con esame di ammissione.

Il magistero per il disegno prepara all'insegnamento del disegno in scuole secondarie e in scuole dell'istruzione superiore. Ha durata biennale e vi si accede con la maturità superiore artistica, con la maturità superiore d'arte applicata, o, previo esame di ammissione, con altra maturità superiore.

Il Conservatorio di musica promuove l'educazione musicale e prepara all'insegnamento di discipline musicali. Vi si accede con l'attestato di compimento dell'istruzione elementare. Comprende: un corso fondamentale di teoria e solfeggio; scuole di specificazione musicale, della durata di sei, di otto e di dieci anni, e corsi complementari; corsi di specializzazione, di durata variabile da uno a cinque anni; corsi di tirocinio, biennali; corsi di aggiornamento nel canto corale, per maestri elementari. Nel primo triennio, oltre gli insegnamenti specifici, vengono impartiti gli insegnamenti culturali comuni della scuola secondaria. Nelle scuole di specificazione musicale aventi durata ottennale o decennale, gli studi successivi al primo triennio sono ordinati in due corsi: si passa dall'uno all'altro corso mediante esami. Presso istituti per ciechi possono funzionare sezioni speciali del Conservatorio di musica della rispettiva sede. Ai Conservatori di musica possono essere annessi collegi.

L'Accademia d'arte drammatica cura la formazione di attori e di registi del teatro. Ha durata quadriennale e vi si accede con la maturità inferiore.

L'Accademia d'arte cinematografica cura la formazione di attori, di registi e di tecnici del cinema. Ha durata quadriennale e vi si accede con la maturità inferiore.

L'Accademia di danza cura la formazione di danzatrici, solisti di danza, insegnanti, coreografi e compositori di danza. Comprende un corso normale della durata di otto anni, distinto in inferiore triennale e superiore quinquennale, e un corso triennale di perfezionamento. È obbligatorio frequentare contemporaneamente al predetto corso normale una scuola secondaria e una scuola d'istruzione superiore.

La scuola d'arte ed il primo triennio del Conservatorio di musica si considerano appartenenti al ciclo secondario dell'istruzione inferiore, ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e degli esami di passaggio previsti nel comma terzo dell'articolo 6 della presente legge. Le scuole e i corsi d'istruzione artistica cui si accede con la maturità infe-

riore si considerano appartenenti all'istruzione superiore.

Al termine delle scuole di istruzione artistica si sostengono gli esami di Stato di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.

Le scuole dell'istruzione artistica possono essere riconosciute come enti dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.

Un pensionato artistico nazionale accoglie, mediante concorso, giovani che abbiano compiuto gli studi nelle Accademie di belle arti o nei Conservatori di musica, o che dimostrino particolari attitudini, perché possano perfezionarsi nella loro arte con ulteriori corsi ed esercitazioni.

CAPO IV.

PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE E ARTISTICA

ART. 14.

(Capi di istituto, organi collegiali, personale insegnante e non insegnante).

A capo di ogni istituto d'istruzione superiore e artistica è un preside o un direttore, coadiuvato da un vice preside o vice direttore.

I professori di ruolo e non di ruolo di ciascun istituto costituiscono il collegio dei professori, che è presieduto dal capo istituto. Il collegio stabilisce l'indirizzo generale dell'istituto. Esso svolge la sua attività anche in cooperazione con il comitato scuola-famiglia, di cui all'articolo 45.

Ogni istituto ha un consiglio di presidenza o di direzione composto dal capo istituto che lo presiede e da insegnanti eletti annualmente dal collegio dei professori. Il consiglio è organo consultivo del capo istituto e adotta le deliberazioni urgenti nelle questioni di competenza del collegio dei professori.

I professori di una classe formano il consiglio di classe, che è presieduto dal capo istituto o da un professore della classe stessa da lui designato. Il consiglio ha il compito di coordinare l'attività educativa e didattica nell'ambito di ciascuna classe.

Gli istituti dotati di personalità giuridica hanno un consiglio di amministrazione, che provvede alla gestione dei mezzi di cui ciascuno di essi dispone per il raggiungimento dei propri fini.

I professori sono assunti in ruolo mediante concorso per titoli ed esami; quelli delle scuo-

le d'istruzione artistica possono eccezionalmente essere assunti anche mediante concorso per soli titoli. Gli insegnamenti che non costituiscono cattedre di ruolo sono affidati a professori incaricati. Quando manchi il professore di ruolo o l'incaricato, l'insegnamento è affidato ad un supplente.

I professori hanno l'obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti, e rispondono dell'organizzazione e del funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori, delle officine e dei reparti aziendali annessi alle rispettive cattedre. Essi debbono, inoltre, prestare la propria opera per le iniziative d'indole culturale, tecnica, professionale, ricreativa, assistenziale, promosse dalla scuola, e mantenere i necessari rapporti con le famiglie degli alunni.

Ai laboratori, alle officine e alle aziende sono addetti insegnanti tecnico-pratici per le esercitazioni pratiche; ai gabinetti scientifici sono addetti aiutanti tecnici. A determinate cattedre possono essere addetti assistenti.

Il personale amministrativo si distingue in: segretari, segretari economi e applicati di segreteria.

Il personale subalterno adempie le mansioni di servizio. Maestranze salariate attendono ai lavori nei laboratori, nelle officine e nelle aziende annessi alle scuole.

CAPO V.

INSEGNAMENTI, PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE PER L'ISTRUZIONE INFERIORE SUPERIORE E ARTISTICA

ART. 15.

(Orari, materie, programmi, libri di testo).

In ciascuna classe l'orario complessivo non può superare le 24 ore settimanali di lezione e comunque le 36 ore fra lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento e gli orari sono determinati secondo le caratteristiche di ogni tipo di scuola fissate dalla presente legge.

È disposta la separazione degli alunni per sesso quando il loro numero e l'ordinamento dei corsi rendano possibile l'istituzione di distinte classi maschili e femminili.

L'insegnamento è impartito in lingua italiana: norme speciali tutelano i diritti delle minoranze linguistiche.

In conformità dell'articolo 7 della Costituzione, è prescritto l'insegnamento della dot-

trina cattolica; la dispensa dall'obbligo di frequentarlo è disciplinata dalle norme vigenti.

L'insegnamento dell'educazione civile è obbligatorio ed ha il fine di diffondere la conoscenza dell'ordinamento dello Stato, di educare la coscienza dei doveri e diritti del cittadino e di contribuire ad alimentare l'amore della patria.

L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è obbligatorio; si impartisce agli alunni distinti per sesso; si adegua alla loro età ed al loro sviluppo. Gli edifici scolastici devono essere dotati di palestre e di idonee attrezzature tecniche.

I programmi indicano sinteticamente il grado di preparazione che gli alunni devono raggiungere in ogni tipo di scuola per le singole discipline; sono emanati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta della Consulta didattica nazionale.

L'adozione dei libri di testo è libera: è affidata agli insegnanti, e ne impegna la responsabilità educativa.

CAPO VI.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

ART. 16.

(Ordinamento e titoli di studio).

Particolari disposizioni di legge regolano l'ordinamento delle scuole italiane all'estero e determinano la validità dei titoli di studio da esse rilasciati.

Per l'istituzione ed il funzionamento di tali scuole, il Ministero della pubblica istruzione opera di concerto col Ministero degli affari esteri e col Ministero del tesoro.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA NON STATALE PER L'ISTRUZIONE INFERIORE, SUPERIORE E ARTISTICA

ART. 17.

(Scuole paterne).

L'istruzione che si dà per iniziativa e sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, è soggetta soltanto alle disposizioni relative all'accertamento dell'osservanza dell'obbligo scolastico.

La stessa norma si applica all'istruzione che più genitori, associati a tale scopo, fanno dare, sotto la loro responsabilità, in comune ai propri figli.

ART. 18.

(*Scuole private
e Istituti privati di educazione*).

Enti e privati cittadini hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione destinati ad accogliere alunni delle scuole dell'istruzione inferiore, superiore e artistica.

Il diritto di istituire scuole può essere esercitato alle seguenti condizioni:

a) che il legale rappresentante dell'ente o il privato cittadino che intenda istituire la scuola abbia compiuto venticinque anni di età e risulti di buona condotta morale e civile;

b) che le persone alle quali s'intenda affidare la direzione della scuola ed i diversi insegnamenti risultino di buona condotta morale e civile e siano in possesso di un titolo valido per l'insegnamento;

c) che i programmi di insegnamento, da portare a conoscenza del pubblico, siano preventivamente comunicati all'autorità scolastica;

d) che la scuola abbia sede in locali rispondenti alle esigenze igieniche, e disponga dei necessari mezzi didattici.

Il diritto di istituire istituti di educazione può essere esercitato alle seguenti condizioni:

a) che il legale rappresentante dell'ente o il privato cittadino che intenda aprire l'istituto risulti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma;

b) che il personale risulti di buona condotta morale e civile;

c) che i locali siano adatti e siano forniti delle necessarie attrezzature.

Chi intenda esercitare il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, in nome proprio o in qualità di rappresentante di un ente, deve darne comunicazione scritta all'autorità scolastica competente.

L'autorità scolastica, accertata la sussistenza delle condizioni prescritte, dichiara, entro due mesi dalla comunicazione, che può essere aperta la scuola o l'istituto di educazione, e vigila, a norma dell'articolo 21, sul permanere dei requisiti richiesti e sull'effettiva corrispondenza dell'insegnamento ai programmi resi pubblici.

Le scuole di cui al presente articolo sono denominate scuole private in quanto non hanno alcun valore legale gli studi in esse compiuti e i titoli da esse eventualmente rilasciati.

Chiunque apra una scuola o istituto di educazione senza la dichiarazione di cui al com-

ma quinto, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000; in caso di recidiva, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a tre mesi.

Disposizioni particolari regolano l'istituzione di scuole e di istituti di educazione da parte di enti e di cittadini stranieri.

ART. 19.

(Scuole paritarie).

Le scuole che ne facciano richiesta possono ottenere la parità se, oltre avere i requisiti stabiliti per le scuole private, adempiano i seguenti obblighi:

a) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso del titolo legale prescritto per l'esercizio professionale;

b) che i programmi siano conformi a quelli stabiliti per il tipo di scuola statale corrispondente, o siano ad essi equipollenti, e che vengano adeguatamente svolti;

c) che i locali siano idonei, e che i mezzi didattici rispondano alle esigenze proprie di ciascun tipo di scuola.

Al personale direttivo ed insegnante deve essere corrisposto il trattamento economico spettante a termine di legge.

Concorrendo le condizioni di cui al comma primo, la competente autorità scolastica provvede alla dichiarazione della parità, previo parere, per le scuole secondarie e superiori, della Commissione di cui al terzo comma dell'articolo 21.

Le scuole paritarie godono piena libertà nei limiti fissati dalla presente legge. Ai loro alunni, che devono essere forniti dei requisiti legali prescritti, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi che gli alunni compiono nelle predette scuole e gli esami che i candidati vi sostengono, a norma della presente legge, hanno piena validità a tutti gli effetti.

ART. 20.

(Scuole con ordinamento speciale).

Le istituzioni scolastiche con fini e ordinamenti diversi da quelli propri ai vari tipi di scuola statale, specialmente se intese a soddisfare particolari esigenze dell'istruzione tecnico-professionale, oppure a perseguire scopi di sperimentazione e di perfezionamento didattico, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, udito il parere della Consulta didattica nazionale, essere

riconosciute idonee a rilasciare titoli di studio con il valore legale stabilito dal decreto stesso.

L'autorità scolastica, udito il parere della Consulta didattica nazionale, può favorire il funzionamento di scuole con ordinamento speciale, e di convivenze educative, come i « Villaggi dei ragazzi », le « Scuole-città », le « Scuole-famiglia », tenute da enti o privati che diano garanzia di capacità educativa, nonché di altre istituzioni che corrispondano a provate esigenze d'ordine pedagogico, e che accolgano fanciulli per educarli, o rieducarli, con metodi anche diversi da quelli seguiti nelle scuole comuni.

ART. 21.

*(Vigilanza — Sanzioni —
Commissione consultiva centrale).*

Le scuole e gli istituti di educazione non statali sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita direttamente o a mezzo dei propri organi.

Con motivato provvedimento della competente autorità scolastica può essere disposta, a seconda dei casi, la sospensione del funzionamento o la chiusura delle scuole private, o degli istituti di educazione, ovvero la sospensione o la revoca della parità, o la chiusura delle scuole paritarie, quando vengano gravemente trasgredite le disposizioni degli articoli 18 e 19.

Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti l'Ispettorato per la scuola non statale e la Commissione centrale per la scuola non statale, comprendente una rappresentanza di tale scuola materna, inferiore, superiore e artistica. La predetta commissione ha il compito di dare pareri sulle materie di cui all'articolo 19, sugli atti di cui al precedente comma che siano riservati alla competenza del Ministro, e su ogni altra questione concernente la scuola non statale che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

TITOLO V.

ESAMI DI STATO AL TERMINE DELL'ISTRUZIONE INFERIORE, SUPERIORE E ARTISTICA

ART. 22.

(Fini e caratteri degli esami di Stato).

Gli esami di Stato hanno il fine:

a) di accertare il grado di preparazione e la capacità dei candidati a proseguire negli studi o a esercitare una professione;

b) di effettuare un controllo dello Stato sulla scuola statale e non statale.

Gli esami di Stato si svolgono, a effettiva parità di condizioni per le scuole e per i candidati, dinanzi a commissioni nominate dallo Stato e su programmi da esso stabiliti.

A norma dell'articolo 33 della Costituzione, si sostengono esami di Stato a conclusione dei gradi dell'istruzione inferiore e dell'istruzione superiore. Tali esami sono, rispettivamente, esami di maturità inferiore ed esami di maturità superiore.

I candidati provenienti da scuola statale, paritaria, privata o paterna sostengono gli esami di Stato presso sedi di scuola statale o paritaria.

Le sessioni per gli esami di Stato di maturità sono due per ogni anno scolastico. In relazione a mutazioni del calendario scolastico, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire le due sessioni di esami di Stato in epoca diversa da quella estiva e autunnale.

Sezione I. — *Esami di Stato di maturità inferiore.*

ART. 23.

(*Tipi, Sedi e Commissioni di esame — Accessi agli istituti d'istruzione superiore.*)

Gli esami di maturità inferiore concludono l'istruzione obbligatoria e danno accesso all'istruzione superiore. Si sostengono al termine della scuola secondaria e delle corrispondenti scuole dell'istruzione artistica e si distinguono in esami di maturità inferiore normale, tecnica, classica, artistica, musicale. Chi è in possesso di una di tali maturità può conseguire ciascuna delle altre, mediante prove integrative nelle sole materie differenziali, di cui al comma terzo dell'articolo 6.

Sono sedi di esami di maturità inferiore le scuole statali e paritarie di grado inferiore.

Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità inferiore sono annualmente nominate dal provveditore agli studi, e sono composte da insegnanti della scuola di provenienza dei candidati e da un professore di scuola superiore con funzioni di presidente. Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità inferiore normale sono composte da insegnanti della scuola e sono presiedute da un direttore didattico o da un professore di scuola superiore.

L'accesso agli istituti d'istruzione superiore e artistica è stabilito come segue:

a) ai licei si accede con la maturità inferiore classica o, mediante prove integrative nelle materie differenziali, con qualsiasi altra maturità inferiore;

b) agli istituti tecnici si accede con la maturità inferiore tecnica o, mediante prove integrative nelle materie differenziali, con qualsiasi altra maturità inferiore;

c) agli istituti professionali si accede con qualsiasi maturità inferiore, o con esame di ammissione da sostenersi da coloro che abbiano superato l'età dell'obbligo e non siano in possesso del predetto titolo;

d) al magistero per l'infanzia si accede con la maturità inferiore classica o tecnica, o, mediante prove integrative, con altra maturità inferiore;

e) alle scuole dell'istruzione artistica di grado superiore si accede con la maturità inferiore artistica o musicale nei modi previsti dall'articolo 13.

Sezione II. — *Esami di Stato
di maturità superiore.*

ART. 24.

(Tipi di esame).

Gli esami di maturità superiore concludono l'istruzione superiore, danno accesso all'istruzione universitaria, abilitano all'esercizio di determinate professioni.

Gli esami di maturità superiore classica, scientifica e artistica si sostengono al termine dei licei classico, scientifico e artistico e danno accesso a facoltà universitarie nei modi previsti dall'articolo 33.

Gli esami di maturità superiore magistrale e tecnica si sostengono al termine del liceo magistrale e degli istituti tecnici, abilitano all'esercizio professionale e danno accesso a facoltà universitarie nei modi previsti dall'articolo 33.

L'esame di maturità superiore che si sostiene al termine del magistero per l'infanzia, abilita all'educazione nella scuola materna.

L'esame di maturità superiore d'arte applicata, che si sostiene al termine dell'istituto d'arte, abilita all'esercizio professionale.

Gli esami che si sostengono al termine degli studi che si compiono nel Conservatorio di musica, nelle Accademie d'arte drammatica, d'arte cinematografica e di danza abilitano all'esercizio professionale.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli esami che si sostengono al termine del magistero per il disegno e dei corsi di tirocinio musicale, abilitano all'insegnamento.

ART. 25.

(Commissioni e Sedi d'esame — Albo nazionale degli esaminatori — Servizio centrale per gli esami di Stato).

Le commissioni giudicatrici sono annualmente nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da sei membri, ad uno dei quali è affidata la funzione di vicepresidente.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari straordinari, ordinari o emeriti;

b) liberi docenti incaricati d'insegnamenti universitari attinenti all'esame;

c) liberi docenti di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione superiore a riposo e provveditori agli studi a riposo;

e) presidi di scuole d'istruzione superiore in attività di servizio o a riposo.

Gli altri membri della commissione sono scelti fra i professori di ruolo delle scuole statali dell'istruzione superiore, e fra coloro che siano in possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione superiore. Questi ultimi non possono essere in numero superiore alla metà dei membri della commissione.

Il presidente e cinque membri della commissione sono estranei alla scuola cui appartengono gli alunni da esaminare. L'altro membro è scelto tra gli insegnanti di tale scuola, nel caso che si tratti di scuola statale o paritaria, ed è diverso per ogni sezione cui appartengono i candidati; egli, oltre le normali funzioni di commissario, ha il compito di fornire elementi integrativi del giudizio alla commissione, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Gli esami di Stato di maturità superiore si sostengono presso scuole statali e paritarie di grado superiore.

Norme speciali disciplinano la costituzione delle commissioni per gli esami di Stato che si sostengono al termine dell'istruzione artistica e degli istituti tecnici con ordinamento speciale.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Albo nazionale degli esaminatori, nel quale possono liberamente iscri-

versi coloro che appartengono alle categorie di cui ai precedenti commi secondo e terzo, e dal quale debbono essere scelti il presidente e i membri delle commissioni.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Servizio centrale per gli esami di Stato con il compito di: predisporre gli elementi per l'elaborazione di temi o di questionari per le prove scritte d'esame; seguire lo svolgimento degli esami di Stato e studiarne i risultati al fine di perfezionarne i procedimenti; compilare e aggiornare l'Albo nazionale degli esaminatori.

TITOLO VI

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 26.

*(Caratteri e partizioni
dell'istruzione universitaria).*

L'istruzione universitaria ha il fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la preparazione scientifica necessaria per l'esercizio di uffici e di professioni.

Essa è impartita nelle Università, negli istituti d'istruzione universitaria e negli istituti universitari con ordinamento speciale.

Le Università e gli istituti sono istituiti con legge; hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'istruzione universitaria è impartita, con effetti legali, anche nelle Università e negli istituti liberi di cui al successivo articolo 36.

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ

Sezione I. — *Autonomia didattica
ed amministrativa.*

ART. 27.

*(Statuti — Regolamenti interni — Rettore,
Corpo accademico, Senato accademico, Consiglio
di amministrazione, Presidi e Consigli
di Facoltà).*

Ogni Università o istituto ha un proprio statuto, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nei limiti stabiliti dalla presente legge, lo statuto determina l'ordinamento didattico e le norme per la disciplina degli studenti e il mantenimento dell'ordine nell'Università.

Un regolamento interno, emanato dal rettore e approvato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le norme per il funzionamento amministrativo e contabile.

Il governo di ogni Università o istituto è affidato ai seguenti organi: rettore, corpo accademico, senato accademico, consiglio di amministrazione, presidi delle facoltà, consigli delle facoltà.

Il rettore è eletto dal corpo accademico tra i professori ordinari, a maggioranza assoluta di voti; dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo, un vicerettore.

Il corpo accademico è composto da tutti i professori ordinari e straordinari; è presieduto dal rettore, che lo convoca almeno due volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, e dai presidi delle facoltà.

Il preside di facoltà è eletto dal consiglio di facoltà, a maggioranza assoluta di voti, tra i professori ordinari e straordinari; dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Il consiglio di facoltà è composto dal preside, che lo presiede, e da tutti i professori ordinari e straordinari della facoltà. Professori incaricati, liberi docenti ed assistenti possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a determinate riunioni del consiglio di facoltà.

Il consiglio di amministrazione è composto dal rettore, che lo presiede, da rappresentanti elettivi delle singole facoltà o di gruppi di facoltà, secondo le norme del regolamento interno di ciascuna Università o istituto, e da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; possono farne parte, secondo norme del regolamento interno, rappresentanti di enti o privati che corrispondano contributi continuativi per il mantenimento dell'Università o istituto.

Agli uffici di segreteria, economato e ragioneria è preposto, alle dipendenze del rettore, un direttore amministrativo, che partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del senato accademico e, con voto deliberativo, a quelle del consiglio di amministrazione, esercitando, in entrambi i consessi, le funzioni di segretario.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Delegati degli organismi rappresentativi degli studenti possono esser chiamati a partecipare a determinate riunioni degli organi accademici.

Sezione II. — *Ordinamento didattico.*

ART. 28.

(*Facoltà*).

Gli insegnamenti sono coordinati in facoltà, ognuna delle quali può essere distinta in sezioni, in rapporto a particolari indirizzi di studio.

Ogni Università o istituto comprende una o più delle seguenti facoltà:

- giurisprudenza (sezione giuridica - sezione amministrativa);
- scienze politiche e sociali (sezione politica internazionale - sezione politica sociale);
- economia;
- scienze statistiche, demografiche e attuariali;
- lettere e filosofia (sezione classica - sezione moderna - sezione lingue e letterature straniere - sezione filosofia);
- pedagogia (sezione pedagogia - sezione direzione didattica e assistenza educativa - sezione educazione fisica);
- medicina e chirurgia;
- scienze matematiche, fisiche e naturali (sezione scienze matematiche e fisiche - sezione scienze naturali - sezione chimica);
- chimica industriale;
- farmacia;
- ingegneria (sezione civile - sezione meccanica - sezione elettrotecnica - sezione chimica - sezione navale - sezione mineraria - sezione aeronautica);
- architettura;
- scienze agrarie (sezione biologico-agraria - sezione tecnico-economica);
- scienze agrarie e forestali;
- medicina veterinaria.

Presso le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e sociali o di economia, possono essere istituite scuole di statistica, di durata non inferiore ad un triennio.

Presso la sezione direzione didattica ed assistenza educativa della facoltà di pedagogia, possono essere istituite scuole, di durata non inferiore ad un biennio, per la preparazione di assistenti sociali, di dirigenti di biblioteche popolari e per la preparazione all'esercizio di altre funzioni di carattere educativo.

Presso le cliniche ostetriche e ginecologiche, possono essere istituite scuole di ostetri-

cia, di durata non inferiore ad un triennio, per la preparazione delle ostetriche.

All'istituzione di facoltà o sezioni di facoltà nonché delle scuole di cui ai precedenti commi si provvede mediante apposite leggi.

L'ordinamento didattico degli istituti con ordinamento speciale è determinato dal rispettivo statuto; in rapporto alle specifiche finalità degli studi che vi si compiono.

Nell'esercizio della loro autonomia, le Università possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, determinare nei propri statuti altre facoltà o sezioni di facoltà o scuole anche diverse da quelle previste nel presente articolo. Possono, inoltre, istituire scuole dirette a fini speciali, determinandone nello statuto l'ordinamento e la durata degli studi.

Le modifiche agli statuti, concernenti l'istituzione di facoltà, o sezioni di facoltà o scuole ai sensi del precedente comma sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I corsi di studio di ogni facoltà o istituto universitario hanno durata non inferiore a quattro anni.

In rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione scolastica e ai fini del coordinamento dei mezzi di ricerca scientifica potrà farsi luogo mediante apposite leggi ad una adeguata ripartizione di facoltà, sezioni e scuole delle Università.

ART. 29.

(Insegnamenti — Titoli accademici — Scuole di perfezionamento, di abilitazione e di specializzazione — Corsi).

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono determinati per ciascun tipo di facoltà o sezione di facoltà:

a) gli ordini di studi che vi si compiono;
b) l'elenco degli insegnamenti obbligatori ed il numero di quelli, tra essi, che possono essere sostituiti, negli statuti, con altri insegnamenti non compresi nell'elenco;

c) il numero minimo degli insegnamenti facoltativi che gli studenti debbono seguire per accedere agli esami conclusivi;

d) la suddivisione in cicli biennali o triennali;

e) il numero minimo d'insegnamenti da seguire nel primo anno di corso e il numero

e le modalità delle prove d'esame che debbono essere superate per il passaggio al secondo anno.

Lo statuto di ciascuna Università o istituto determina lo specifico ordinamento delle rispettive facoltà o sezioni di facoltà, a integrazione delle norme di cui al precedente comma.

Gli insegnamenti in ciascuna facoltà sono impartiti sotto forma di lezioni, integrate da esercitazioni presso istituti, seminari e laboratori. Per gli insegnamenti obbligatori di carattere sperimentale o clinico, possono essere organizzati, in relazione al numero degli allievi e alle esigenze didattiche, corsi paralleli, sotto la vigilanza del professore ufficiale della materia. All'insegnamento in detti corsi si provvede con incarichi annuali.

Al termine degli studi di ciascuna facoltà si consegue un diploma dottorale.

Il diploma dottorale è titolo per l'ammissione alle scuole di perfezionamento scientifico e alle scuole di abilitazione professionale.

Le scuole di perfezionamento scientifico sono istituite presso le facoltà al fine di approfondire la preparazione alla ricerca scientifica: dette scuole hanno insegnamenti propri, ma possono valersi anche di quelli impartiti nella facoltà presso cui sono istituite, o in altre facoltà; la durata degli studi non può essere inferiore ad un anno, e al termine di essi si consegue la laurea scientifica.

Le scuole di abilitazione professionale sono istituite presso le facoltà al fine di approfondire la preparazione specifica e l'applicazione pratica richieste per l'esercizio professionale; la durata degli studi non può essere inferiore ad un anno, e al termine di essi si sostengono gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

Chi ha conseguito l'abilitazione universitaria all'esercizio professionale può accedere a scuole di specializzazione, che hanno il fine di sviluppare la capacità tecnica in uno specifico ramo professionale: al termine degli studi in dette scuole si sostiene un esame di specializzazione.

Le disposizioni degli statuti, concernenti l'istituzione e l'ordinamento delle scuole di cui ai precedenti commi sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Presso facoltà universitarie possono essere istituiti, subordinatamente alle disponibilità del bilancio universitario, speciali corsi di

perfezionamento tecnico intesi a fornire ai lavoratori provenienti dagli istituti professionali la preparazione necessaria per l'esercizio di mansioni di carattere tecnico-organizzativo o di particolare responsabilità nel campo delle attività tecnico-professionali. A tali corsi possono essere annessi internati per lavoratori.

Presso facoltà universitarie possono essere organizzati, subordinatamente alle disponibilità del bilancio universitario, corsi di aggiornamento per dottori diplomati e per abilitati all'esercizio professionale, corsi di cultura e cicli di conferenze, affidati a docenti universitari italiani o stranieri; possono esservi ammessi anche coloro che non siano iscritti all'Università. I corsi di cultura e i cicli di conferenze possono svolgersi in località diverse dalla sede universitaria.

Sezione III. — *Personale.*

ART. 30.

(Professori di ruolo e incaricati).

L'insegnamento è impartito da professori ufficiali, ai quali è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica. A tal fine i professori universitari sono inamovibili dall'ufficio, dalla sede e dalle funzioni; non sono tenuti a prestare giuramento; in caso d'infrazioni disciplinari, previste dalla legge, sono giudicati da una Corte di disciplina composta da professori universitari; non possono essere rimossi dall'ufficio se non su conforme determinazione della Corte medesima.

I professori ufficiali sono di ruolo o incaricati.

I posti di professore di ruolo di ciascuna facoltà sono determinati dalla legge. Essi sono riservati, per almeno due terzi, ad insegnamenti obbligatori. Qualora la facoltà sia organizzata in più sezioni, lo statuto determina la ripartizione dei posti fra le sezioni stesse.

La nomina a professore universitario di ruolo ha luogo esclusivamente per pubblico concorso.

Il professore straordinario può conseguire la nomina ad ordinario dopo tre anni di insegnamento, su giudizio di un'apposita commissione.

La destinazione dei posti di ruolo, le nomine dei professori ed i trasferimenti sono deliberati dalla facoltà interessata, a maggioranza assoluta dei professori ordinari e straordinari ad essa appartenenti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I professori di ruolo possono essere trasferiti solo con il loro consenso. Avverso le deliberazioni delle facoltà relative ai trasferimenti, è ammesso ricorso al Ministro, che, su conforme parere del Consiglio superiore, può non dar corso al trasferimento ed invitare la facoltà a deliberare nuovamente in merito, ovvero mettere a concorso la cattedra.

Ai professori ordinari può essere conferito il titolo di « emerito », dopo la cessazione dall'insegnamento.

Gli incarichi d'insegnamento, compresi quelli delle scuole di perfezionamento, di abilitazione e di specializzazione, sono conferiti annualmente dal rettore, su proposta della facoltà competente, approvata dal senato accademico, e su deliberazione del Consiglio di amministrazione, per quanto attiene alla retribuzione. La misura massima della retribuzione è stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Non possono conferirsi incarichi a chi abbia superato il 70° anno di età; ai professori di ruolo non può essere conferito più di un incarico d'insegnamento; nessuno può avere incarichi in Università diversa da quella in cui è titolare. Contro il conferimento degli incarichi d'insegnamento è ammesso ricorso al Ministro il quale, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può annullare il provvedimento ed invitare la facoltà a deliberare nuovamente in merito.

All'incaricato può essere conferito, dopo almeno un triennio d'incarico, il titolo onorifico di professore aggregato.

ART. 31.

(Liberi docenti).

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico universitario.

Il giudizio di merito sui candidati è dato da una commissione di tre membri, composta da professori e cultori della materia o di materia affine, nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Chi è in possesso della laurea scientifica può essere esonerato dalle prove d'esame.

L'abilitazione alla libera docenza è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è soggetta a due conferme quinquennali.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il libero docente esercita l'insegnamento a titolo privato: il suo corso può essere riconosciuto dalla facoltà come corso pareggiato. Nessun compenso a carico del bilancio dello Stato può essere attribuito ai liberi docenti per i corsi da essi svolti.

ART. 32.

(*Assistenti,
Lettori e personale non insegnante*).

A cattedre, istituti, gabinetti, seminari, cliniche, laboratori, scuole di perfezionamento, di abilitazione e di specializzazione, possono essere assegnati assistenti ordinari, straordinari e volontari, con il compito di coadiuvare il professore nella ricerca scientifica e nelle esercitazioni degli studenti, e di adempierle le altre funzioni che, in rapporto alle esigenze degli istituti, siano determinate dallo statuto dell'Università.

Gli assistenti possono anche svolgere funzioni di bibliotecari o di conservatori, in relazione alle esigenze delle biblioteche centrali di facoltà o di istituti in cui siano organizzati più insegnamenti, ovvero in relazione ad esigenze dei musei e dei gabinetti delle Università.

Alle cattedre di discipline linguistiche sono assegnati lettori.

Agli assistenti ordinari con non meno di tre anni di anzianità di ruolo può essere conferita la qualifica di aiuto.

Nel bilancio di ciascuna Università è stanziato un apposito fondo per la concessione di premi di operosità scientifica a favore del personale assistente di qualsiasi categoria ed al fine di incoraggiare le pubblicazioni relative a ricerche scientifiche.

Il personale addetto agli uffici di segreteria si distingue in personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine. Agli istituti, ai gabinetti, alle cliniche e scuole ed ai servizi generali è assegnato personale tecnico e subalterno.

Sezione IV. — *Studenti*.

ART. 33.

(*Accessi alle facoltà*).

Si può ottenere l'iscrizione all'Università soltanto in qualità di studente.

Possono iscriversi all'Università coloro che hanno superato l'esame di Stato di maturità superiore.

L'accesso alle singole facoltà è in dipendenza del tipo di maturità superiore conseguita.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La maturità superiore classica dà accesso a qualsiasi facoltà.

La maturità superiore scientifica dà accesso a qualsiasi facoltà, fatta eccezione per la facoltà di giurisprudenza, e per le sezioni classica e moderna della facoltà di lettere e filosofia.

La maturità superiore magistrale dà accesso alla facoltà di pedagogia, e, previa prove integrative, alle sezioni della facoltà di lettere e filosofia.

La maturità superiore artistica dà accesso alla facoltà di architettura.

La maturità superiore tecnica commerciale dà accesso alla facoltà di economia e alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali. La maturità superiore tecnica degli altri tipi d'istituti tecnici dà accesso, in relazione ai singoli tipi degli istituti di provenienza e previa prove integrative, alle facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali, di chimica industriale, di agraria.

I titoli di ammissione a facoltà o sezioni di facoltà o scuole che possono essere istituite ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 28 sono indicati nei singoli statuti universitari.

I titoli per l'ammissione alle scuole previste dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 28, sono indicati nel regolamento.

ART. 34.

*(Frequenza — Esami di profitto,
di diploma, di laurea — Tasse).*

Lo studente è tenuto a iscriversi ogni anno agli insegnamenti ed alle esercitazioni prescritti dallo statuto.

Nei limiti delle disposizioni generali è in facoltà dello studente scegliere le materie facoltative e determinare la successione degli esami nell'ambito di ciascun ciclo biennale o triennale.

Prove scritte, orali, o pratiche sono sostenute sia nel corso dell'anno accademico, sia in sede di esami di profitto, secondo modalità da determinarsi negli statuti.

Per il passaggio dal primo al secondo anno di qualsiasi ordine di studi, lo studente deve superare gli esami prescritti dallo statuto: tali esami comprendono almeno una prova scritta.

È considerato ripetente, ed è tenuto a versare integralmente tasse, soprattasse e contributi, lo studente che nell'anno di corso cui è iscritto non abbia superato esami in almeno

due materie. Lo studente che per tre anni non abbia sostenuto alcun esame con esito positivo è dichiarato decaduto; può rinnovare la immatricolazione e l'iscrizione ai corsi.

L'esame per il conseguimento del diploma dottorale consta di una prova scritta e di una prova orale di cultura generale su discipline del corso di studi seguito; tali prove sono eventualmente integrate da esperimenti pratici o grafici. Il diploma ha valore di qualifica accademica: al diplomato è attribuita la qualifica di dottore diplomato.

La laurea scientifica può essere conseguita dal dottore diplomato, dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal conseguimento del diploma dottorale. Chi intende presentarsi all'esame per il conseguimento della laurea scientifica può iscriversi a scuole di perfezionamento scientifico presso l'Università in cui ha conseguito il diploma, o presso altra Università. Per il conseguimento della laurea scientifica, è prescritta la presentazione di una memoria originale sulla materia in cui il candidato intende laurearsi. La laurea scientifica ha valore di qualifica accademica: al laureato è attribuita la qualifica di dottore laureato.

La laurea scientifica *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute, pubblicazioni e contributi scientifici, siano venute in meritata fama di singolare perizia nella disciplina cui la laurea si riferisce.

Il riconoscimento di titoli accademici e di attestati di studi universitari o equipollenti, rilasciati da Università o istituto universitario estero è regolato da norme speciali e da accordi internazionali. Coloro che siano in possesso di titoli accademici conseguiti presso Università o istituti universitari esteri possono essere dispensati, in tutto o in parte, dagli esami di profitto prescritti per il corrispondente ordine di studi, ma non dall'esame previsto per il conferimento del diploma dottorale.

La legge determina, stabilendone la misura, le tasse e soprattasse universitarie. Le tasse e soprattasse sono versate direttamente all'Università, fatta eccezione per la tassa di diploma, di laurea e di abilitazione che sono versate all'Erario. Speciali contributi possono essere richiesti agli studenti per le esercitazioni di laboratorio o in rapporto a spese per determinate prestazioni di carattere scientifico e didattico.

Sezione V. — *Ordinamento amministrativo.*

ART. 35.

(*Patrimonio, Gestione, Consorzi,
Opera universitaria, Fondazioni*).

Il consiglio di amministrazione ha la gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Università, salvo quanto è previsto dall'articolo 51 per gli edifici e le attrezzature.

Alle Università è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a loro servizio.

Le entrate delle Università sono costituite dai frutti del proprio patrimonio, dai contributi annuali a carico del bilancio dello Stato, dai contributi di enti e di privati, dagli eventuali proventi derivanti da aziende speciali e dalle prestazioni ed opere che gli istituti scientifici e le cliniche siano autorizzati ad eseguire, dal provento delle tasse e soprattasse scolastiche e dai contributi corrisposti dagli studenti, dai diritti di segreteria.

Il personale di qualsiasi categoria appartenente agli attuali istituti con ordinamento speciale è a carico dei rispettivi bilanci. Lo Stato corrisponde agli istituti stessi un annuo contributo.

I consorzi universitari, costituiti fra enti e privati, hanno il fine di promuovere e coordinare le iniziative dirette a contribuire al mantenimento ed al migliore funzionamento delle Università. Ai consorzi è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico.

Presso ogni Università è costituita un'opera universitaria cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico. Essa ha un proprio consiglio di amministrazione ed ha il compito di promuovere, attuare e coordinare l'assistenza agli studenti nelle forme previste dall'articolo 48.

I consorzi e le opere di cui ai precedenti commi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Le fondazioni pubbliche che hanno per fine l'incremento degli studi universitari e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'accettazione di donazioni e di lasciti di qualsiasi natura e valore a favore di Università, è autorizzata in via definitiva con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il controllo della gestione finanziaria e contabile delle Università, dei consorzi universitari e delle opere universitarie, è esercitato dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro.

CAPO II.

UNIVERSITÀ LIBERE

ART. 36.

(Ordinamento e dichiarazione di parità).

Le Università e gli istituti universitari promossi da enti e privati sono disciplinati da loro statuti. Agli studi in essi compiuti non è riconosciuto alcun valore legale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio superiore, le Università e gli istituti universitari di cui al comma precedente possono essere dichiarati pari alle Università e istituti universitari previsti dal precedente Capo, per il valore degli studi che vi si compiono e dei titoli che vi si conseguono.

Essi assumono la denominazione di Università libere o istituti universitari liberi; sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I loro statuti, da approvarsi con il decreto di cui al comma secondo, determinano, nel quadro dell'ordinamento generale previsto dalla presente legge, le norme per la nomina delle autorità accademiche, per l'ordinamento didattico ed amministrativo, e per la gestione economica.

Gli istituti universitari liberi con finalità speciali hanno ordinamento didattico determinato dal loro Statuto, in rapporto alle specifiche finalità degli studi che vi si compiono. Agli istituti stessi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

CAPO III.

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE
UNIVERSITARIA ALL'ESERCIZIO PRO-
FESSIONALE

ART. 37.

(Modalità degli esami).

A norma dell'articolo 33 della Costituzione gli esami che si sostengono per conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale sono esami di Stato.

Le scuole di abilitazione professionale, di cui all'articolo 29, hanno il fine di preparare il candidato agli esami di Stato per l'abilitazione universitaria all'esercizio professionale: l'iscrizione a tali scuole e la loro frequenza sono facoltative.

Gli esami di Stato per l'abilitazione universitaria all'esercizio professionale sono sostenuti davanti ad una commissione di professori universitari diversa da quella dinanzi alla quale è stato sostenuto l'esame di diploma.

CAPO IV.

RICERCA SCIENTIFICA

ART. 38.

*(Istituti, Centri
e Consiglio nazionale delle ricerche).*

In conformità dell'articolo 9 della Costituzione ed in rapporto alle esigenze di autonomia di particolari ordini di ricerche, possono essere istituiti, per legge, osservatori, istituti scientifici e centri autonomi di ricerca scientifica, la cui attività si svolge in coordinamento con quella degli istituti scientifici universitari.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, promuove l'istituzione ed il coordinamento dei predetti istituti e centri.

TITOLO VII

ISTITUZIONI CULTURALI

ART. 39.

*(Accademie, iniziative culturali,
mostre e premi).*

L'istituzione di accademie, associazioni e istituti di scienze, lettere ed arti è libera.

Le accademie, le associazioni e gli istituti predetti sono autonomi nel determinare gli scopi e l'indirizzo della loro attività, e nel fissare le norme per la propria organizzazione, per la nomina dei soci, per il conferimento delle cariche accademiche e per l'amministrazione finanziaria.

Il Ministero della pubblica istruzione favorisce l'istituzione e l'attività di accademie, società scientifiche e letterarie, biblioteche,

istituti e centri di studi riconosciuti utili per il progresso e la diffusione della cultura e dell'arte, e per l'espansione dell'opera educativa della scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione incoraggia mostre artistiche e bibliografiche, congressi scientifici e convegni di studio, concorsi a premi artistici e culturali. Propone la dichiarazione di « Edizione nazionale » di opere di insigni italiani, la cui pubblicazione e diffusione sia reputata utile agli studi e alla educazione dei cittadini.

Il Ministero della pubblica istruzione cura, in cooperazione con il Ministero degli affari esteri, le iniziative e le istituzioni dirette a stabilire e intensificare i rapporti culturali con gli altri paesi.

TITOLO VIII

EDUCAZIONE POPOLARE

ART. 40.

*(Scuola popolare
e Corsi di educazione popolare).*

Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di contribuire al progresso culturale del popolo e alla elevazione morale e sociale dei cittadini, attua iniziative di educazione popolare e incoraggia il volontarismo educativo di enti e privati.

L'educazione popolare ha il duplice fine di: a) integrare l'istruzione di coloro che hanno superato l'età dell'obbligo, senza aver completato gli studi dell'istruzione inferiore; b) sviluppare la formazione di coloro che hanno completato gli studi dell'istruzione inferiore e non frequentano scuole dell'istruzione superiore. Al primo fine provvede la scuola popolare, al secondo provvedono i corsi di educazione popolare. Mediante sezioni speciali, la scuola popolare provvede ad eliminare il residuo analfabetismo degli adulti.

La scuola popolare è gratuita; ha calendari ed orari propri, anche serali, e funziona nei giorni feriali e festivi; è istituita di preferenza presso scuole elementari e secondarie, presso istituti professionali, presso fabbriche, aziende agricole, istituzioni per emigranti, caserme, ospedali, carceri e in ogni ambiente popolare in cui se ne manifesti il bisogno. Le scuole popolari del tipo della scuola elementare e secondaria normale hanno per insegnanti maestri e sono dirette da direttori di-

dattici; quelle del tipo della *sécondaria classica e tecnica* hanno per insegnanti professori e sono dirette da presidi. Le scuole popolari sono istituite dal provveditore agli studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti e privati.

I corsi di educazione popolare possono essere organizzati in qualsiasi località e possono svolgersi anche presso collegi. Possono comprendere cicli di conferenze e di letture, visite a musei, a fabbriche e ad aziende, spettacoli, attività turistiche e ricreative di carattere educativo, radio-trasmissioni e proiezioni di documentari cinematografici. Speciali corsi possono svolgersi in località rurali mediante cattedre ambulanti di educazione popolare.

Cooperano allo svolgimento dei corsi di educazione popolare le scuole dell'istruzione artistica, gli istituti professionali, i corsi universitari per lavoratori, di cui all'articolo 29, nonché i centri di assistenza educativa per la gioventù operaia, contadina e artigiana, istituiti per la preparazione dei giovani alla vita del lavoro e della famiglia.

Enti e privati possono istituire scuole popolari e corsi di educazione popolare che possono essere dichiarati pari a norma dell'articolo 19.

Il Ministero della pubblica istruzione promuove corsi di aggiornamento per adeguare la preparazione degli insegnanti ai particolari compiti dell'educazione popolare.

All'assistenza degli allievi delle scuole popolari si provvede con fornitura gratuita di libri di testo e di oggetti di cancelleria, e con la concessione di sussidi. Agli allievi più meritevoli, che dimostrino di avere particolari attitudini al proseguimento degli studi, possono essere concesse borse di studio.

ART. 41.

(Biblioteche popolari — Assistenti sociali — Servizio centrale per l'educazione popolare).

Presso le direzioni didattiche o presso le scuole elementari e secondarie, sono istituite biblioteche popolari dirette da insegnanti delle scuole stesse e aperte ai lavoratori. I libri sono scelti dalla sezione per l'educazione popolare della deputazione scolastica provinciale, su proposta degli insegnanti bibliotecari.

Al fine della diffusione delle biblioteche popolari, le aziende che provvedono alla istituzione di tali biblioteche si avvalgono della collaborazione tecnica del personale scolastico:

Allo svolgimento delle iniziative di educazione popolare collaborano gli assistenti sociali.

Gli assistenti sociali svolgono opera di solidarietà sociale nel campo educativo, sindacale, previdenziale, cooperativo, presso aziende e comunità di lavoro, comitati scuola-famiglia, dopo-scuola, istituzioni per minorati, istituti di rieducazione, di prevenzione e di pena, enti pubblici di assistenza educativa, istituti sanitari, colonie, centri per emigranti, agglomerati popolari; collaborano con le autorità scolastiche anche per facilitare l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Alla preparazione degli assistenti sociali provvedono le scuole di cui all'articolo 28. Scuole per assistenti sociali possono essere istituite anche da enti o privati.

Nei comuni è istituito un comitato per l'educazione popolare, il quale collabora con la sezione per l'educazione popolare della deputazione scolastica provinciale.

I comuni contribuiscono allo sviluppo delle iniziative di educazione popolare.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Servizio centrale per l'educazione popolare con il compito di promuovere e coordinare le iniziative di cui al presente titolo.

TITOLO IX

CONTRIBUTI PER LA SCIENZA E LA SCUOLA

ART. 42.

(Contributi a Istituzioni scientifico-culturali e Scuole convenzionate).

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, in conformità dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato può concedere contributi a istituti scientifici ed a iniziative culturali, di cui ai precedenti articoli 38 e 39.

Nessuna scuola non statale può sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Lo Stato, in relazione a esigenze scolastiche, ha la facoltà di intervenire con suoi contributi a favore di scuole non statali ritenute idonee dall'autorità scolastica, stipulando apposite convenzioni, che determinano i diritti e gli obblighi delle scuole convenzionate.

TITOLO X

ISTITUZIONI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE
DELLA SCUOLA

CAPO I.

ORGANISMI
PER IL PROGRESSO DIDATTICO

ART. 43.

(Consulta didattica nazionale).

La Consulta didattica nazionale è organo consultivo e di studio del Ministero della pubblica istruzione per i problemi didattici della scuola materna e delle scuole dell'istruzione inferiore, superiore e artistica. La Consulta prepara i programmi e gli orari scolastici; suggerisce modifiche di ordinamento richieste dal progresso didattico e culturale; dà pareri sui metodi di valutazione per gli esami scolastici e per quelli di concorso a cattedre; dà pareri sul conferimento di diplomi al merito didattico e di premi nazionali agli educatori nonché di premi nazionali per i migliori libri di testo e studi didattici; favorisce la libera sperimentazione didattica, incoraggia l'attività delle scuole sperimentali ad ordinamento speciale e può compiere studi e ricerche, curare pubblicazioni e organizzare congressi di studio.

La Consulta didattica nazionale svolge la sua attività in coordinazione con quella del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Corpo ispettivo centrale. I suoi pareri non sono vincolanti.

La Consulta didattica nazionale è presieduta dal Ministro ed è composta: *a)* da otto cultori di problemi educativi e scolastici o insegnanti di scuola statale o non statale, nominati dal Ministro; *b)* da otto ispettori centrali pure nominati dal Ministro; *c)* dai presidenti e direttori degli istituti didattici nazionali, di cui al seguente articolo; *d)* dai direttori generali. Essa può aggregarsi esperti nelle singole materie, nonché nei problemi dell'assistenza e dell'igiene nella scuola.

ART. 44.

*(Istituti didattici nazionali —
Sezioni didattiche provinciali).*

Gli istituti didattici nazionali promuovono e agevolano specifiche attività di sperimentazione didattica, convegni, studi e corsi per il miglioramento delle scuole e il perfeziona-

mento degli insegnanti. Sono istituiti per tipi o gruppi affini di scuole o per materie d'insegnamento e, inoltre, per l'orientamento scolastico e professionale, per l'educazione popolare, per l'educazione fisica e sportiva, per la cinematografia e la radio scolastica, e per altri settori dell'attività scolastica ed educativa. All'Istituto didattico nazionale per l'orientamento scolastico e professionale fanno capo i centri di orientamento scolastico e professionale. Ad uno degli istituti didattici nazionali sono annessi la Biblioteca pedagogica nazionale e il Museo didattico nazionale.

Gli istituti didattici nazionali hanno personalità giuridica; la loro attività è coordinata dalla Consulta didattica nazionale.

Un istituto di legislazione scolastica, dotato di personalità giuridica, ha per fine lo studio comparato degli ordinamenti scolastici.

Presso le deputazioni scolastiche sono costituite sezioni didattiche provinciali, le quali collaborano, nell'ambito delle scuole della provincia, con la Consulta e gli istituti didattici nazionali.

In ogni provincia, una o più scuole possono essere sedi di sperimentazione didattica.

CAPO II.

SCUOLA E FAMIGLIA

ART. 45.

(Collaborazione fra insegnanti e genitori).

Il Ministero della pubblica istruzione promuove le iniziative dirette a intensificare la collaborazione tra la scuola e la famiglia e ad agevolare le famiglie nell'adempimento dei propri compiti educativi.

Nelle scuole materne e in quelle dell'istruzione inferiore, superiore e artistica è costituito il comitato scuola-famiglia con il compito di rendere efficiente la cooperazione tra genitori e insegnanti per l'educazione integrale degli alunni. Esso è nominato dal direttore della scuola o capo dell'istituto che lo presiede ed è composto da insegnanti e da genitori degli alunni e, eventualmente, dal medico scolastico e dall'assistente sociale scolastico, nonché da altre persone particolarmente idonee.

Presso la deputazione scolastica provinciale è costituita la sezione scuola-famiglia col compito di assecondare e coordinare l'opera dei comitati scuola-famiglia.

CAPO III.

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
DEGLI ALUNNI

ART. 46.

*(Iniziativa culturale, sportiva, turistica
e ricreative).*

Le libere attività parascolastiche degli alunni costituiscono forme integrative dell'educazione. Esse sono incoraggiate e coordinate dal direttore della scuola o capo dell'istituto, d'intesa con il comitato scuola-famiglia, e si svolgono con l'assistenza degli insegnanti.

La scuola favorisce le libere associazioni degli alunni che abbiano il fine di contribuire all'efficienza della vita scolastica, cioè: circoli culturali, gruppi sportivi, associazioni scoutistiche, nonché le iniziative di mutualità, previdenza e cooperazione, che hanno il fine di contribuire allo sviluppo morale, intellettuale e fisico degli alunni e alla formazione della loro coscienza sociale. Incoraggia, altresì, le associazioni di ex-alunni intese a mantener vivo lo spirito della comunità scolastica.

Disposizioni particolari regolano l'attività delle associazioni culturali, artistiche e sportive degli studenti universitari, operanti nel seno delle Università.

CAPO IV.

ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 47.

(Fini dell'Assistenza scolastica).

L'assistenza scolastica ha il fine di: agevolare, con iniziative pubbliche e private, l'adempimento dei compiti educativi della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose; facilitare la frequenza della scuola materna; rendere possibile il pieno adempimento dell'obbligo scolastico a quanti ne siano impediti da insufficienza di mezzi economici; rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e permettere loro, ove il merito personale e l'utilità sociale lo consiglino, di perfezionarsi nell'esercizio di attività scientifiche e professionali; attuare ogni opportuna forma di tutela morale, intellettuale e fisica dei giovani.

La competenza della Regione in materia di assistenza scolastica si esercita nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

ART. 48.

(Forme e organi dell'Assistenza scolastica nei vari tipi di scuole).

L'assistenza agli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'istruzione inferiore comprende: refezioni scolastiche, forniture di indumenti, di libri, quaderni e materiale scolastico, istituzioni di dopo-scuola, somministrazioni di medicinali, istituzione di colonie temporanee e permanenti ed altre provvidenze. I patronati scolastici estendono la loro attività assistenziale ai bambini della scuola materna e agli alunni di tutte le scuole dell'obbligo. La predetta assistenza è pure attuata mediante le iniziative promosse dai comitati scuola-famiglia. L'assistenza agli alunni della scuola secondaria comprende l'assegnazione di borse di studio e di posti gratuiti in collegi, anche per agevolare eventuali passaggi da uno ad altro ramo della scuola stessa.

L'assistenza agli alunni delle scuole dell'istruzione superiore e artistica comprende: sussidi, borse di studio, posti gratuiti in collegi, assegni alle famiglie e altre provvidenze intese a facilitare la frequenza dei corsi di studio agli alunni capaci e meritevoli privi di mezzi. All'attuazione delle predette forme di assistenza collaborano le casse scolastiche.

L'assistenza agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi comprende:

a) borse di studio intese a fornire i mezzi necessari per sostenere il costo degli studi universitari;

b) stipendi universitari atti a consentire allo studente di mantenersi agli studi senza oneri a carico della famiglia;

c) assegni familiari da conferire, in casi di particolare merito, in aggiunta agli stipendi universitari, a famiglie prive di mezzi, allo scopo di compensarle del mancato aiuto economico da parte del figlio avviato agli studi;

d) posti gratuiti in collegi, pensionati, case dello studente.

All'attuazione dell'assistenza a favore degli studenti universitari collaborano le opere e le fondazioni di cui al precedente articolo 35.

Gli organi e gli enti che curano l'assistenza incoraggiano iniziative dirette alla concessione di prestiti, per il compimento degli studi

universitari e l'avviamento alla professione a favore di coloro che dimostrino di essere bisognosi e meritevoli e che si impegnino a restituire l'importo dopo l'inizio dell'attività professionale.

Le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le analoghe provvidenze, previste dai commi precedenti, sono attribuite mediante concorso cui sono ammessi alunni di scuole statali e non statali in condizione di uguaglianza. I vincitori del concorso sono liberi di accedere alle scuole da essi preferite.

Tutte le forme di assistenza comportano per gli assistiti particolari doveri in ordine al profitto e alla condotta.

L'autorizzazione ad accettare donazioni e lasciti a favore delle istituzioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per fini di assistenza scolastica, è concessa in via definitiva con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 49.

(Collegi nazionali).

I collegi nazionali sono istituti di educazione che accolgono i giovani per educarli ed assisterli nella loro vita di studio. Si distinguono in collegi maschili e collegi femminili. Sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. La gestione amministrativa di ciascun collegio è affidata ad un consiglio di amministrazione.

Ai collegi nazionali possono essere annesse scuole statali, anche del tipo differenziato previsto dall'articolo 9.

Una parte dei posti nei collegi nazionali è riservata a giovani capaci e meritevoli privi di mezzi, che vi sono ammessi e mantenuti gratuitamente in seguito a concorso.

Il personale statale di ruolo dei collegi nazionali è assunto mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

CAPO V.

IGIENE SCOLASTICA

ART. 50.

(Medici scolastici — Servizio centrale per l'igiene scolastica).

Per un'efficace tutela della salute degli alunni, ad ogni scuola è assicurata la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria a favore degli alunni.

Tale vigilanza ed assistenza può essere esercitata da medici scolastici locali o provinciali, che operano d'intesa con il medico provinciale.

Un ispettore sanitario dirige presso il Ministero della pubblica istruzione il Servizio centrale per l'igiene scolastica.

Il personale direttivo ed insegnante coopera a garantire l'assistenza sanitaria. Per facilitare tale attività sono organizzati corsi speciali d'igiene scolastica.

TITOLO XI

EDILIZIA E ATTREZZATURE

ART. 51.

(Obblighi dello Stato e degli Enti locali per gli edifici scolastici ed il materiale scientifico e didattico).

Gli edifici scolastici e il loro arredamento devono essere adeguati allo sviluppo della popolazione scolastica; il materiale didattico e scientifico, le attrezzature tecniche dei gabinetti, laboratori, officine e aziende occorrenti per lo svolgimento degli insegnamenti teorici e pratici devono essere adeguati al progresso della scienza e della tecnica.

Gli enti locali provvedono, in conformità dei loro obblighi di legge, alla costruzione o all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento, alla manutenzione e all'arredamento dei locali scolastici. Lo Stato contribuisce, a norma di legge, alle spese relative.

Lo Stato e gli enti locali sono tenuti, in conformità dei rispettivi obblighi di legge, a fornire il materiale didattico e scientifico e le attrezzature tecniche necessarie in rapporto alle esigenze proprie di ciascun tipo di scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione, nell'esercizio della sua competenza relativa alla concessione di contributi statali, elabora annualmente il piano generale di costruzione degli edifici scolastici e promuove l'adempimento da parte degli enti locali degli obblighi ad essi spettanti.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un comitato interministeriale con il compito di coordinare l'attività amministrativa e tecnica dei Ministeri competenti in materia di edilizia scolastica, di finanza e di amministrazione degli enti locali.

Gli stanziamenti per i contributi dello Stato a favore dell'edilizia scolastica sono annualmente iscritti in apposito capitolo di bilancio.

Al fine di promuovere la ricerca scientifica e tecnica il Ministero della pubblica istru-

zione contribuisce, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico delle Università, degli istituti d'istruzione universitaria e degli istituti e centri di ricerca scientifica. I fondi all'uopo stanziati in bilancio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta di una commissione di cui fanno parte membri designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Per dare incremento alla diffusione dei sussidi didattici audiovisivi il Ministero della pubblica istruzione incoraggia la produzione del film educativo avvalendosi della cineteca per la cinematografia scolastica e favorisce le radio-trasmissioni scolastiche e la costituzione di discoteche didattiche.

TITOLO XII

L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 52.

(Ripartizione e decentramento dell'Amministrazione).

L'Amministrazione della pubblica istruzione è ripartita in amministrazione centrale, regionale e provinciale; il suo ordinamento attua il decentramento delle funzioni, determina la responsabilità di ciascun funzionario nell'ambito delle sue attribuzioni e assicura la partecipazione del personale insegnante all'attività consultiva, ispettiva e direttiva dell'amministrazione scolastica.

ART. 53.

(Amministrazione centrale).

Il Ministro della pubblica istruzione dirige l'amministrazione scolastica dello Stato, vigila sulle scuole statali e non statali, promuove istituzioni per il progresso e la diffusione della cultura, e tutela il patrimonio scientifico, artistico, archeologico e bibliografico.

Il Sottosegretario coadiuva il Ministro ed esercita le funzioni che gli sono delegate.

I Consigli superiori del Ministero della pubblica istruzione sono: il Consiglio superiore della pubblica istruzione; il Consiglio superiore delle antichità e belle arti; il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. L'ordinamento e la competenza dei Consigli predetti sono determinati dalla legge.

La Consulta didattica nazionale è organo consultivo in materia specificamente didattica, ai sensi dell'articolo 43.

Il Ministero della pubblica istruzione comprende: direzioni generali, servizi centrali, uffici speciali, ispettorati costituiti presso le direzioni generali e, ove occorra, presso i servizi centrali, e l'ispettorato per la scuola non statale.

Il consiglio d'amministrazione esercita le funzioni concernenti l'amministrazione del personale, attribuitegli dalla legge e dai regolamenti; ne fanno parte i direttori generali e, per le questioni relative al personale addetto ai servizi e agli ispettorati, i capi dei servizi centrali e i capi degli ispettorati; è presieduto dal Ministro. Il consiglio coadiuva altresì il Ministro al fine di assicurare unità d'indirizzo all'attività dell'amministrazione.

Il collegio ispettivo centrale ha il compito di coordinare le attività ispettive; è composto dai capi degli ispettorati ed è presieduto dal Ministro.

Il consiglio d'amministrazione per il personale subalterno esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, per l'amministrazione del personale stesso.

La commissione di disciplina esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, per la disciplina del personale degli uffici centrali e periferici.

Oltre i comitati interministeriali per l'istruzione professionale e per l'edilizia scolastica, di cui agli articoli 41 e 51, possono essere costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione comitati interministeriali per la scuola materna, per l'educazione popolare, per l'assistenza scolastica e per l'igiene, al fine di coordinare attività che rientrino nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e in quella di altri Ministeri.

ART. 54.

(Amministrazione regionale).

Le sovrintendenze regionali agli studi sono organi regionali del Ministero della pubblica istruzione. A capo di ciascuna sovrintendenza è il sovrintendente regionale agli studi il quale esercita funzioni amministrative nei confronti del personale delle scuole statali dell'istruzione superiore della regione, salve le attribuzioni riservate al Ministro; presiede il consiglio regionale dei provveditori agli studi; mantiene i rapporti con l'Ente regione ed esercita ogni altra attribuzione deferitagli dalle norme di attuazione della presente legge.

Presso ogni sovrintendenza, e alle dipendenze del sovrintendente, è istituito un ispettorato regionale con il compito di esercitare funzioni ispettive sulla scuola secondaria classica e tecnica e sulle scuole dell'istruzione superiore della regione, statali e non statali.

Il consiglio regionale dei provveditori è composto dai provveditori agli studi della circoscrizione di ciascuna sovrintendenza ed ha compiti di coordinamento nelle materie d'interesse comune a più provincie. Al consiglio regionale dei provveditori partecipa il capo dell'ispettorato regionale.

L'istituzione degli organi regionali del Ministero della pubblica istruzione si attua con posti di ruolo assegnati all'amministrazione centrale e all'amministrazione dei provveditorati agli studi.

ART. 55.

(Amministrazione provinciale).

I provveditorati agli studi sono organi provinciali del Ministero della pubblica istruzione. A capo di ciascun provveditorato è il provveditore agli studi, coadiuvato da un viceprovveditore. Il provveditore amministra il personale delle scuole statali dell'istruzione inferiore, salve le attribuzioni riservate al Ministro; vigila su tutte le scuole statali e non statali della provincia, ed esercita ogni altra attribuzione deferitagli dalle norme di attuazione della presente legge.

Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'ispettorato provinciale con il compito di esercitare funzioni ispettive sulle scuole materne, elementari, secondarie normali, popolari, nonché sulle attività assistenziali o parascolastiche relative alle scuole stesse. All'ispettorato provinciale è preposto un ispettore provinciale capo, che è alle dipendenze del provveditore agli studi.

La circoscrizione del provveditorato agli studi, per le scuole materne, elementari e normali, è suddivisa in circoli didattici, a ciascuno dei quali è preposto un direttore didattico. Ad ogni direzione didattica è addetto un maestro con funzioni di segretario. Assistenti sociali scolastici possono essere addetti alle direzioni didattiche in relazione alle esigenze del controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico e alle attività di educazione popolare. Nelle località non sedi di direzione didattica, il direttore è coadiuvato da un dirigente scolastico comunale e frazionale.

La deputazione scolastica provinciale è costituita presso ogni provveditorato agli studi; è composta dal provveditore, che la presiede,

e da rappresentanti della scuola statale e non statale, dei comuni, della provincia, delle famiglie, dei sindacati degli insegnanti, della camera di commercio, industria e agricoltura, nonché dall'ispettore provinciale capo, dall'ingegnere capo del Genio civile e da un medico scolastico. La deputazione scolastica provinciale è divisa in sezioni; ha le funzioni consultive e deliberative determinate dalle norme d'attuazione della presente legge.

Il consiglio di disciplina per gli insegnanti delle scuole materne, elementari e secondarie normali, è costituito presso ogni provveditorato agli studi; è composto da un magistrato, che lo presiede, dal viceprovveditore, dall'ispettore provinciale capo, da un direttore didattico e da tre insegnanti rispettivamente di scuola materna, elementare e secondaria normale, ed esercita le funzioni disciplinari attribuitegli dalla legge.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56.

(Oneri finanziari e norme di attuazione).

La presente legge si attua con gli stanziamenti che verranno determinati di anno in anno dalla legge del bilancio.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme legislative, anche di carattere transitorio, necessarie per adeguare gli ordinamenti scolastici ai principi e criteri direttivi da essa determinati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge.